

Regione Emilia Romagna - Legge 19 agosto 1996, n. 31 recante: "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 23 agosto 1996, n. 96.

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di seguito denominata "legge statale".

1-bis. Ai fini della presente legge si intende per impianto di incenerimento senza recupero di energia l'impianto di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte IV, allegato C, nota (4), che non raggiunge l'efficienza energetica definita dalla normativa comunitaria e statale per il rilascio dell'autorizzazione all'operazione di recupero dei rifiuti R1 - Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ⁽²⁾.

2. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

(2) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

Art. 2

Versamento del tributo.

1. Le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate direttamente alla Tesoreria regionale nei termini previsti dalla legge statale ⁽³⁾.

(3) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

Art. 3

Dichiarazione annuale ⁽⁴⁾.

1. La dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 30, della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato con determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.

2. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.

3. La dichiarazione annuale deve essere presentata, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, contestualmente alla struttura regionale competente in materia di tributi e alla provincia in cui è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione medesima.

(4) Articolo dapprima modificato dall'art. 23, comma 2, L.R. 22 dicembre 2003, n. 30 e poi così sostituito dall'art. 7, comma 3, L.R. 5 ottobre 2015, n. 16. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Dichiarazione annuale. 1. La dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dei commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.

3. La dichiarazione può essere presentata direttamente alla struttura tributaria della Regione Emilia-Romagna, che ne rilascia ricevuta attestante la data di presentazione, ovvero può essere spedita alla struttura stessa in plico raccomandato e, in questo caso, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.

4. A cura della struttura di cui al comma 3, una copia della dichiarazione viene trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento.

5. La dichiarazione tempestivamente presentata, ma priva di sottoscrizione o difforme dal modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, è da considerare nulla e quindi sanzionabile in quanto omessa, se, entro trenta giorni dalla presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla regolarizzazione.

6. La Giunta regionale con apposita deliberazione può consentire la presentazione e la trasmissione della dichiarazione mediante strumenti elettronici e informatici.».

Art. 4

Constatazione delle violazioni.

1. I processi verbali di constatazione di cui all'articolo 3, comma 33, della legge statale sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di competenza di cui all'articolo 5 ⁽⁵⁾.

2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30 della legge statale e nel pagamento tardivo del tributo può essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori regionali della struttura competente in materia di tributi regionali ⁽⁶⁾.

2-bis. Le violazioni dell'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sono constatate, nell'ambito delle proprie competenze, con processo verbale anche dalla Guardia di Finanza e dai soggetti indicati all'articolo 57 del codice di procedura penale, a cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, i quali sono competenti a procedere, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o delle Province, all'acquisizione ed al reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni ⁽⁷⁾.

(5) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 4, L.R. 5 ottobre 2015, n. 16. Il testo precedente era così formulato: «1. Gli originali dei processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale sono trasmessi entro trenta giorni dalla loro redazione alla struttura tributaria regionale per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 5.».

(6) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 22 dicembre 2003, n. 30. Il testo originario era così formulato: «2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa e ritardata presentazione della dichiarazione prevista dal comma 30 dell'art. 3 della legge statale è effettuata, nella propria sede, da collaboratori della struttura tributaria regionale individuati, con apposito provvedimento, dal dirigente da cui dipende la struttura stessa.».

(7) Comma aggiunto dall'art. 11, L.R. 21 dicembre 2012, n. 15, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della stessa legge).

Art. 5

Applicazione sanzione.

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si applicano le disposizioni del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 ⁽⁸⁾.

2. Per la riscossione coattiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e dalle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II e al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) ⁽⁹⁾.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata si prescrive nel termine di cinque anni ⁽¹⁰⁾.

(8) Comma così modificato dall'art. 7, comma 5, lettera a), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

(9) Comma così modificato dall'art. 7, comma 5, lettera b), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

(10) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 13 agosto 1999, n. 24. Il testo originario così recitava: «Art. 5 Applicazione delle sanzioni pecuniarie. 1. Per l'applicazione delle pene pecuniarie e delle altre sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si osservano le disposizioni del presente articolo. 2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento la struttura tributaria regionale notifica ai responsabili i processi verbali di constatazione di cui all'art. 4, invitandoli a trasmettere alla struttura stessa le loro deduzioni nel termine di trenta giorni dalla notifica. 3. Entro lo stesso termine di trenta giorni, i responsabili possono estinguere l'obbligazione nascente dalle violazioni punite con pena pecuniaria o sanzione amministrativa fissate dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, con il pagamento di un sesto del massimo della pena pecuniaria o della sanzione amministrativa, oltre all'ammontare del tributo ed alle spese del procedimento. 4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che si sia avuta l'estinzione dell'obbligazione con le modalità ivi previste, il dirigente da cui dipende la

struttura tributaria regionale, qualora, in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state tempestivamente trasmesse, accerti la esistenza della violazione, determina con provvedimento definitivo, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria o della sanzione amministrativa, e ne ingiunge il pagamento ai responsabili, oltre all'ammontare del tributo e delle spese del procedimento. 5. Il provvedimento di cui al comma 4 è notificato ai responsabili mediante raccomandata con avviso di ricevimento; qualora le somme di cui è ingiunto il pagamento non vengano versate in tutto od in parte nel termine di trenta giorni dalla notificazione, si procede alla riscossione coattiva di quanto non corrisposto con le maggiorazioni previste mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli articoli 63 e seguenti del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni. 6. Il diritto della Regione alla riscossione delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione. 7. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 6

Sanzioni.

1. Oltre alle sanzioni previste dalla legge statale si applicano le seguenti:

a) sanzioni amministrative da 77 Euro a 309 Euro per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di presentazione previsto dalla legge statale; il ritardo superiore a trenta giorni è parificato alla omessa dichiarazione ⁽¹¹⁾;

b) sanzione amministrativa da 516 Euro a 5.164 Euro, se nel corso degli accessi di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale viene impedita l'ispezione dei luoghi o la verifica dei registri e della documentazione inerente all'attività ⁽¹²⁾.

2. Per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera b) del comma 1 si osservano, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, le disposizioni del Capo I, Sezioni I e II della *legge 24 novembre 1981, n. 689* e della *L.R. 28 aprile 1984, n. 21*.

(11) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 13 agosto 1999, n. 24 e dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(12) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

Art. 7

Presunzione.

1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale.

2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.

Art. 7-bis

Decadenza.

1. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 7, l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.

1-bis. [Nel caso in cui venga esercitata l'azione penale il termine di cui al comma 1 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale] ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

(13) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 22 dicembre 2005, n. 23, poi abrogato dall'art. 4, L.R. 20 dicembre 2006, n. 19.

(14) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 22 dicembre 2003, n. 30, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

Art. 8

Rimborsi.

1. Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentare, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di tributi ⁽¹⁵⁾.
2. La struttura regionale competente in materia di tributi provvede, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto nei casi in cui il diritto al rimborso scaturisca da errori materiali rilevati d'ufficio ⁽¹⁶⁾.

(15) Comma così modificato dall'art. 7, comma 6, lettera a), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

(16) Comma così modificato dall'art. 7, comma 6, lettera b), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

Art. 9

Comunicazioni.

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.
2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano inoltre alla struttura regionale competente in materia di rifiuti i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento ⁽¹⁷⁾.

(17) Comma così modificato dall'art. 7, comma 7, L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

Art. 10

Quota spettante alle Province.

1. Alle Province spetta una quota pari al 10 per cento del gettito del tributo regionale.
2. [Con legge regionale di bilancio, alle Province può essere assegnata, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e per la predisposizione di piani e programmi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui ai successivi articoli 11 e 12, una quota aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 1, fino ad un ulteriore 10 per cento del gettito del tributo regionale, al netto della quota del 20 per cento di cui al comma 2 dell'art. 11] ⁽¹⁸⁾.
3. La determinazione delle somme da assegnare a ciascuna Provincia viene effettuata mediante l'applicazione di modalità e criteri di riparto stabiliti con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale ⁽¹⁹⁾.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del gettito complessivo del tributo regionale dell'anno precedente, è assegnata la quota a saldo spettante a ciascuna Provincia. È ripartita altresì tra le Province, a titolo di acconto per l'anno in corso, una somma pari al 30 per cento della quota loro spettante ai sensi del comma 1, calcolata sul medesimo gettito ⁽²⁰⁾.

(18) Comma abrogato dall'art. 7, comma 8, lettera a), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

(19) Comma così modificato dall'art. 7, comma 8, lettera b), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

(20) Comma così modificato dall'art. 7, comma 8, lettera c), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

Art. 11

Interventi in materia ambientale.

1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo speciale, al netto della quota di cui al comma 1 dell'art. 10 assegnata alle Province, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle risorse e l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi e la produzione di rifiuti, al compostaggio in loco, al sostegno dei progetti di potenziamento della raccolta differenziata ai fini del riuso dei beni e del riciclaggio della materia, alla tariffazione puntuale, all'impiantistica finalizzata al riuso e al riciclaggio nonché alla ricerca sul rifiuto residuale, al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato ⁽²¹⁾.

2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3 della legge statale, una quota non inferiore al 20 per cento delle entrate di cui al comma 1, è finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:

a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione dei rifiuti, il recupero di materie prime e di energia, i sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, ai sensi degli *articoli 99, 99-bis e 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3* (Riforma del sistema regionale e locale) ⁽²²⁾;

b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate ai sensi degli *articoli 99, 99-bis e 100 della legge regionale n. 3 del 1999* ⁽²³⁾;

c) finanziamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente di cui alla *L.R. 19 aprile 1995, n. 44*;

d) istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla *legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6* (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete naturale 2000) ⁽²⁴⁾.

3. [I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzati anche in aggiunta ad altri mezzi finanziari previsti nel bilancio regionale e destinati agli interventi indicati nei medesimi commi] ⁽²⁵⁾.

3-bis. Per incentivare la riduzione della produzione procapite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio e incrementare la raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi, la Regione contribuisce nell'ambito delle entrate di cui al comma 1 al fondo costituito presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di cui alla *legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23* (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente). La Giunta regionale definisce annualmente la quota di contribuzione e le modalità di rendicontazione ⁽²⁶⁾.

(21) Comma così modificato dall'art. 7, comma 9, lettera a), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

(22) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 9, lettera b), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

(23) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 9, lettera c), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

(24) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 9, lettera d), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

(25) Comma abrogato dall'art. 7, comma 9, lettera e), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

(26) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 9, lettera f), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

Art. 12

Bonifica dei suoli inquinati.

[1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 11 finalizzati al recupero ambientale dei suoli inquinati e contenuti nel piano di cui al comma 1 dell'art. 33 della *L.R. 12 luglio 1994, n. 27*, la Regione provvede mediante:

a) concessione di finanziamenti fino al 100 per cento a favore di soggetti pubblici attuatori degli interventi riferiti esclusivamente alla bonifica di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, da attuarsi sulla base di apposite convenzioni;

b) concorso al finanziamento di progetti integrati per il risanamento di suoli contaminati in aree omogenee, sia di proprietà pubblica che privata, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate tra i diversi soggetti interessati.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento o cofinanziamento regionale le spese inerenti a:

- a) indagini e rilevamenti per la caratterizzazione dei siti contaminati;
- b) analisi e stima del rischio sanitario ed ambientale;
- c) analisi e valutazione delle possibili alternative d'intervento;
- d) progettazione degli interventi di risanamento;
- e) attuazione degli interventi o di stralci funzionali dei medesimi;
- f) ripristino ambientale delle aree bonificate;
- g) stoccaggio provvisorio, trattamento, recupero, riciclaggio, stoccaggio definitivo dei rifiuti nonché dei suoli inquinati eventualmente rimossi dai siti contaminati;
- h) monitoraggio, controllo e verifica del raggiungimento degli obiettivi di risanamento.

3. Sono fatte salve le azioni di rivalsa della Regione nei confronti di terzi per il recupero delle spese sostenute nonché per il risarcimento del danno subito, qualora l'inquinamento dei suoli che ha richiesto l'intervento della Regione sia imputabile a specifiche responsabilità di terzi.

4. Per la programmazione, la progettazione e l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dalle vigenti norme in materia, ed in particolare quelle di cui alla *L.R. n. 27 del 1994* e quelle contenute nelle direttive emanate dalla Giunta regionale] ⁽²⁷⁾.

(27) Articolo abrogato dall'art. 135, primo comma, *L.R. 21 aprile 1999, n. 3*.

Art. 13

Ammontare dell'imposta.

1. L'ammontare dell'imposta del tributo speciale è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi per gli importi di seguito indicati:

a) a decorrere dall'anno 2017:

- 1) 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
- 2) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- 3) 15,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- 4) 12,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;
- 5) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;

b) a decorrere dall'anno 2020:

- 1) 9,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;
- 2) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;

3) 19,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi;

4) 12,00 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

5) 25,82 euro ogni 1.000 chilogrammi per i rifiuti non ricompresi ai punti 1), 2) e 3) ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi ⁽²⁸⁾.

2. [Per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico:

a) 7,75 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica per inerti ⁽²⁹⁾;

b) 3,62 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discariche di altro tipo ⁽³⁰⁾ ⁽³¹⁾.

3. [Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2:

a) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in impianti di incenerimento senza recupero di energia ⁽³²⁾;

b) 6,20 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica già autorizzata di II categoria tipo B ⁽³³⁾;

b-bis) 10 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾.

4. [Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del *D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915* e successive modifiche ed integrazioni:

a) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti tal quali in discarica;

b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se, vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione debitamente autorizzato dall'autorità competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾.

5. [Per i rifiuti solidi urbani:

a) 18,08 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti in discarica e provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza organica non superiore al 10 per cento;

c) 25,82 euro ogni mille chilogrammi se prodotti in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli ove ha sede la discarica o l'impianto di incenerimento senza recupero di energia, fatti salvi eventuali accordi di pianificazione ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾.

6. [La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto le modalità e le procedure per l'applicazione del regime agevolato di cui alla lettera b) del comma 5] ⁽⁴²⁾.

6-bis. Gli scarti ed i sovralli di cui all'*articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549* (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo speciale nella misura del 20 per cento dell'ammontare stabilito dal precedente comma 1, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero o compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovralli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo altresì la tempistica di adeguamento ⁽⁴³⁾.

6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta, ai sensi dell'*articolo 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995*, gli scarti ed i sovralli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti ⁽⁴⁴⁾.

6-quater. L'agevolazione di cui al comma 6-bis è riconosciuta esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il gestore dell'impianto di trattamento ⁽⁴⁵⁾.

7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano gli importi di cui al comma 1 del presente articolo relativamente all'importo vigente nell'anno di riferimento, in relazione alle caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica ⁽⁴⁶⁾.

8. Ai fini dell'individuazione dell'importo per il calcolo dell'ammontare dell'imposta valgono le caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica ⁽⁴⁷⁾.

(28) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, (come prevede l'art. 5 della stessa legge) e dall'art. 7, comma 10, lettera a), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16. Il testo precedente era così formulato: «1. A decorrere dall'anno 2002, l'ammontare dell'imposta è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi, per gli importi come indicati nei commi successivi.».

(29) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2, lettera a), L.R. 22 dicembre 2005, n. 23.

(30) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. Per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico l'ammontare dell'imposta è determinato:

a) in Lire 15 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di 2ª categoria, tipo A;

b) in Lire 7 per chilogrammo, se vengono conferiti in discariche di altro tipo.».

(31) Comma abrogato dall'art. 7, comma 10, lettera b), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

(32) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2, lettera b), L.R. 22 dicembre 2005, n. 23.

(33) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2, lettera c), L.R. 22 dicembre 2005, n. 23.

(34) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 2, lettera d), L.R. 22 dicembre 2005, n. 23.

(35) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «3. Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2, l'ammontare dell'imposta è determinato:

a) in Lire 20 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di 1ª categoria o in discarica di 2ª categoria tipo A o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

b) in Lire 12 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di 2ª categoria tipo B.».

(36) Comma abrogato dall'art. 7, comma 10, lettera b), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

(37) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «4. Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare dell'imposta è determinato:

a) in Lire 50 per chilogrammo, se vengono conferiti tal quali in discarica;

b) in Lire 20 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione debitamente autorizzato dall'autorità competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia.».

(38) Comma abrogato dall'art. 7, comma 10, lettera b), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

(39) Lettera aggiunta dall'art. 44, comma 1, L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

(40) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «5. Per i rifiuti solidi urbani, l'ammontare dell'imposta è determinato:

a) in Lire 35 per chilogrammo, se conferiti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

b) in Lire 20 per chilogrammo, se conferiti in discarica e provenienti da separazione meccanica di rifiuti solidi urbani o da raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza organica non superiore al 10 per cento.».

(41) Comma abrogato dall'art. 7, comma 10, lettera b), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

(42) Comma abrogato dall'art. 7, comma 10, lettera b), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

(43) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 2, L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

(44) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 3, L.R. 22 dicembre 2005, n. 23.

(45) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 10, lettera c), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

(46) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 10, lettera d), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16. Il testo precedente era così formulato: «7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano le aliquote massime previste nel presente articolo.».

(47) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 10, lettera e), L.R. 5 ottobre 2015, n. 16. Il testo precedente era così formulato: «8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta valgono la classificazione dei rifiuti, delle discariche, nonché degli scarti e dei sovralli, degli impianti e dei processi di trattamento, quali risultanti dalla normativa vigente e dagli atti autorizzatori rilasciati dall'ente competente.».

Art. 13-bis

Procedimento per l'iscrizione nell'elenco annuale per il pagamento del tributo in misura ridotta ⁽⁴⁸⁾.

1. A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'articolo 13, commi 6-bis e 6-ter, per il conferimento di scarti e sovralli, la Regione costituisce annualmente un elenco dei gestori degli impianti di cui all'articolo 3, comma 40, della legge statale ammessi, che viene pubblicato entro il mese di febbraio nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione ai fini di pubblicità legale. Di tale pubblicazione viene data informazione sul sito istituzionale della Regione.

2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 presentano, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello predisposto dalla Regione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare del pagamento del tributo in misura ridotta, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, a pena di decadenza. Se entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione la struttura regionale competente non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta.

3. In caso di prima presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 in corso d'anno, il servizio regionale competente in materia di rifiuti esamina la dichiarazione e, se entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta e ne è data comunicazione ai gestori delle discariche ubicate in regione Emilia-Romagna.

4. Il gestore della discarica, in qualità di soggetto obbligato d'imposta, ha facoltà di pagare il tributo per lo smaltimento degli scarti e sovralli prodotti negli impianti di cui all'articolo 3, comma 40, della legge statale in misura ridotta, dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, fermo restando il recupero del tributo e delle relative sanzioni e interessi qualora il gestore dell'impianto non venga inserito in elenco per mancanza dei requisiti.

5. Ogni variazione della dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 rilasciata deve essere comunicata con le modalità di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, che provvede all'istruttoria, comunicandone l'esito entro sessanta giorni dalla ricezione.

6. La Regione, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione, anche a seguito del controllo, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti dichiarati, provvede alla cancellazione dell'impianto dall'elenco di cui al comma 1.

7. La cancellazione determina la decadenza dall'applicazione del tributo in misura ridotta dalla data in cui sono venuti meno i requisiti.

8. A seguito della cancellazione dall'elenco la struttura regionale competente in materia di tributi notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato d'imposta con le modalità previste dal *decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472* (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'*articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*), per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.

(48) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 11, L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

Art. 13-ter

Obblighi del gestore degli impianti per il pagamento del tributo in misura ridotta ⁽⁴⁹⁾.

1. A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui all'articolo 13, commi 6-bis e 6-ter, entro il termine previsto per il versamento trimestrale del tributo dalla legge statale, i gestori degli impianti di cui all'articolo 13-bis devono inviare, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*, secondo il modello predisposto dalla Regione, nella quale sono dichiarati il raggiungimento della percentuale minima di recupero, i rifiuti entranti nell'impianto, gli scarti e i sovvalli inviati in discarica, i materiali e i rifiuti inviati a recupero alle condizioni di cui all'articolo 13, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater e gli eventuali rifiuti inviati ad altri impianti di trattamento.

2. Il mancato invio della dichiarazione entro il termine di cui al comma 1 comporta il pagamento del tributo speciale da parte del soggetto obbligato d'imposta nella misura intera per il trimestre di riferimento. La struttura regionale competente in materia di tributi notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato d'imposta con le modalità previste dal *decreto legislativo n. 472 del 1997* per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.

3. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco dal primo giorno di inizio del trimestre a cui la dichiarazione prevista al comma 1 si riferisce. Per essere ammessi al beneficio occorre presentare una nuova dichiarazione ai sensi dell'articolo 13-bis.

(49) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 11, L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

Art. 14

Normativa transitoria.

1. [Fino all'adozione della deliberazione di cui all'art. 2 le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate alla Regione esclusivamente su apposito conto corrente postale] ⁽⁵⁰⁾.

2. Per i processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale, redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni previsto dal comma 1 dell'art. 4 decorre dalla predetta data.

3. Il modello di dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 3 è adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'esercizio 1996 la Giunta regionale è autorizzata, sulla base di criteri di riparto dalla stessa stabiliti, ad assegnare ed erogare alle Province, in un'unica soluzione, una somma pari al 20 per cento del gettito del tributo previsto nel bilancio regionale. Tale somma è all'uopo accantonata nell'ambito del Fondo globale riferito al Capitolo 86350 di cui all'elenco n. 2 allegato alla legge di assestamento del bilancio per l'esercizio stesso; la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, secondo quanto disposto dai commi quarto e quinto dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'approvazione della presente legge e di quella di assestamento del bilancio.

5. Successivamente, espletati gli adempimenti di cui al comma 4, sulla base del gettito reale del tributo accertato per l'esercizio 1996, e con i medesimi criteri, si provvede ad effettuare i necessari conguagli nei confronti delle Province.

(50) Comma abrogato dall'art. 7, comma 12, L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.